



ISTITUTO COMPRESIVO DI SAN GIOVANNI BIANCO

Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco (BG)
Tel.0345/41433 – Tel./Fax 0345/43620
Codice Fiscale: 94015600169 – Codice meccanografico: BGIC86900V
Sito: www.icsangiobbianco.edu.it - e-mail: bgic86900v@istruzione.it



MODIFICA DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO **Approvata con delibera n.55 del 27/06/2023**

Appendice A – Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria

Dopo l'art. 5-bis sono inseriti i seguenti artt. 5-ter, 5-quater, 5-quinques:

Art. 5-ter - Natura e classificazione delle sanzioni e degli interventi educativi correttivi

5-ter.1 – Principi generali

- Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando il comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.
- La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
- La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
- Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.
- La scuola è prima di tutto una comunità educante, pertanto è auspicabile che ciascun docente si attenga con coerenza alle decisioni prese dal Consiglio di Classe in materie di richieste comportamentali poste agli alunni (nel rispetto delle linee educative stabilite nel Regolamento d'Istituto).

5-ter.2 – Sanzioni ed interventi correttivi

- S1. Richiamo verbale.
- S2. Consegna da svolgere in classe.
- S3. Consegna da svolgere a casa.
- S4. Ammonizione scritta sul diario dello studente.
- S5. Ammonizione scritta sul registro elettronico e riportata sul diario.
- S6. Comunicazione scritta alla famiglia.

Tali sanzioni S1-S6 sono previste per i seguenti motivi:

- ripetuti ritardi;
- ripetute assenze saltuarie;

- assenze periodiche e/o strategiche;
 - assenze o ritardi non giustificati;
 - mancanza del materiale occorrente;
 - non rispetto delle consegne a casa;
 - non rispetto delle consegne a scuola;
 - disturbo dei compagni e delle attività didattiche;
 - ritardata riconsegna delle prove di verifica durante la correzione in classe;
 - linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri;
 - utilizzo del cellulare, di dispositivi elettronici o oggetti non consentiti nell'ambito dell'attività scolastica;
 - violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri.
- S7. Trattenimento temporaneo del materiale scolastico e personale, inclusi smartphone, tablet o altra apparecchiatura digitale, qualora venga utilizzato in modo improprio, creando disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.
- S8. Allontanamento temporaneo di un alunno dal lavoro in classe. L'allontanamento dalla classe è previsto in via del tutto eccezionale in caso di forte disturbo che pregiudichi il regolare svolgimento della lezione. Tale sanzione va annotata sia sul registro di classe che sul diario. L'alunno deve essere affidato per la vigilanza al personale ausiliario. L'allontanamento deve avere una durata contenuta (5-10 minuti)
- S9. Sospensione dell'intervallo. La sospensione dell'intervallo per l'intera classe o per singoli alunni è prevista nei seguenti casi:
- mancanza di autocontrollo nei vari momenti della vita scolastica;
 - uso scorretto degli spazi comuni;
 - comportamento scorretto durante l'intervallo.
- L'alunno, a cui è stato sospeso l'intervallo, rimane in classe seduto al proprio posto previa organizzazione della sua vigilanza
- S10. Risarcimento dei danni. È previsto il risarcimento dei danni provocati al materiale della scuola e dei compagni qualora il danno sia volontario o dovuto a incuria.
- S11. Sospensioni dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni e/o dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione con obbligo di frequenza della scuola:
- Tale sanzione è prevista nei seguenti casi:
- atteggiamenti di disturbo alle attività scolastiche continui, reiterati o gravi;
 - continue, reiterate o gravi scorrettezze e/o mancanze di rispetto nei confronti di un operatore scolastico o dei compagni;
 - continue, reiterate o gravi violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri;
 - comportamenti lesivi della propria ed altrui incolumità.
 - mancata riconsegna delle prove di verifica durante la correzione in classe;
 - manomissione di documenti ufficiali (registri di classe o personali degli insegnanti, verifiche e valutazioni, comunicazioni alla famiglia);
 - danni volontari ai locali, agli arredi e al materiale della scuola;
 - furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui;
 - furto, con eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria, in base alla gravità.
- S12. Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni/Esclusione dagli scrutini finali/Non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d'istruzione.
- Queste sanzioni sono irrogate nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di

Competenza.

Art.5-quater - Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

- Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S9.
- Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S10.
- Il Consiglio di Classe, con la sola componente docenti, può irrogare le sanzioni S6, S9;
- Il Consiglio di Classe, nella totalità delle sue componenti, può irrogare la sanzione S11;
- Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni indicate nel punto S12.

Art.8 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

- verbalmente per le sanzioni da S1 a S9;
- verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori per le sanzioni da S10 a S12. Nel caso previsto per S11/S12 i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati e convocati tramite PEO accompagnata da fonogramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe o d'Istituto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

Gli organi collegiali procedono alla delibera di comminazione della sanzione senza la presenza dello studente e dei suoi genitori.

La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:

- l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche; non può essere comminata sospensione con obbligo di frequenza generale;
- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.

La sanzione della sospensione non è immediatamente esecutiva. La decisione dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione viene comunicata ai genitori per iscritto da parte del Dirigente Scolastico, specificando la motivazione e il periodo. Dalla data di notifica del provvedimento, ai genitori vengono concessi 15 giorni per inoltrare eventuale ricorso all'Organo di garanzia.

In assenza di ricorso, la sanzione viene applicata nel periodo immediatamente successivo i 15 giorni, previa comunicazione scritta ai genitori.

In caso di ricorso, il Dirigente Scolastico convoca l'Organo di garanzia.

Il provvedimento assunto da tale Organo viene comunicato alla famiglia per iscritto.

Capitolo III – Alunni e Genitori

All'art. 23, dopo il punto 23.28 e inserito il seguente punto 23.29:

23.29 – Uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni

L'uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Tale uso è consentito solo per finalità didattiche e sotto il consenso e la guida del docente.

La violazione di tale divieto configura una infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si sottolinea che la sanzione ha anche una funzione riparatrice, volta a indurre l'alunno a riflettere su quanto è accaduto, a individuare gli errori e a migliorare.

È opportuno distinguere tra due casi d'uso principali:

- 1) Uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere;
- 2) Utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni)

Per quanto riguarda il caso 1 si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica.

Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni, ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica all'interno dell'Istituto.

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito sotto la guida e il consenso del docente, che lo limita a situazioni e contesti particolari.

L'estensione del divieto d'uso ai momenti di pausa risponde ad una esigenza educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad "isolarsi", attraverso l'operatività sui propri dispositivi mobili (per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social network e messaggistica istantanea).

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, sia quando gli alunni sono a scuola sia quando sono in uscita didattica è sempre garantita attraverso il telefono della scuola.

Per le uscite didattiche, negli orari di chiusura della segreteria, sarà fornito un indirizzo e-mail per contattare i docenti accompagnatori in caso di necessità.

A tal fine i genitori potranno contattare anche direttamente il dirigente scolastico alla e-mail personale di servizio (@icsangiovanbianco.edu.it).

I docenti possono derogare al divieto di utilizzo, consentendo l'uso del cellulare in caso di particolari situazioni.

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico.

Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l'intera permanenza a scuola, fatto salvo quanto sopra.

Il caso 2 risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e

l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie.

Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea.

L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese (legge sulla privacy).

Si richiama l'attenzione degli alunni e delle famiglie sulle possibili conseguenze dell'uso improprio di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici o durante le uscite didattiche, al di fuori dei casi consentiti.

Docenti e genitori, in funzione dei loro differenti ruoli, si impegnano a educare gli alunni a un uso corretto degli smartphone e degli strumenti informatici, nonché a renderli consapevoli delle conseguenze derivate da un uso inappropriato o dannoso degli stessi.

Nei casi più gravi tali azioni possono configurare estremi di veri e propri reati (in particolare quelli di cyberbullismo).

Anche in questo caso si ravvisa la necessità di una grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell'ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell'uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso.

Per quanto sopra si fornisco puntuali indicazioni relative all'utilizzo di tutti i dispositivi:

- 1) Ogni alunno è responsabile del proprio dispositivo e ne deve avere cura adottando tutte le necessarie cautele. Lo studente che abbia con sé un dispositivo durante le attività didattiche, lo deve conservare nello zaino o in tasca, spento, e non deve tirarlo fuori a meno che non sia richiesto dall'insegnante per svolgere un'attività didattica. Tale disposizione si applica anche ai momenti di pausa e ricreazione.
- 2) Lo studente può utilizzare il dispositivo, durante le ore di lezione, esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni date dagli insegnanti. Le famiglie che avessero necessità di contattare i figli devono chiamare a scuola e attendere che i collaboratori scolastici accompagnino i figli al telefono della scuola.
- 3) Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono comunque attività didattica, pertanto anche in questi contesti i dispositivi si devono conservare nello zaino o in tasca, spenti, come al punto 1, salvo quanto previsto nei punti successivi. Le famiglie che avessero necessità di contattare i figli dovranno chiamare la segreteria che contatterà i docenti accompagnatori per consentire allo studente di richiamare. Negli orari di chiusura della segreteria la richiesta di contatto dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail di un docente accompagnatore comunicato alle famiglie e/o alla e-mail del dirigente scolastico.
- 4) È vietato l'utilizzo dell'apparecchio per: giocare, ascoltare musica, vedere film, inviare e-mail, accedere ai social network e qualunque altra attività non autorizzata dal docente. Durante le uscite didattiche i docenti possono prevedere brevi momenti di svago per consentire queste attività, salvaguardando, in ogni caso, la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad "isolarsi"

- 5) È vietato utilizzare l'applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato dall'insegnante, in riferimento alle normative scolastiche e alle leggi nazionali sulla Privacy. A tal fine, durante le uscite didattiche, i telefoni dovranno essere posti nella modalità "aereo" per poter essere utilizzati come foto/videocamere nei momenti espressamente previsti dai docenti e nel rispetto della privacy di ognuno, come sopra richiamato.
- 6) Nelle uscite didattiche di più giorni, allo scopo di prevenire l'uso improprio dei dispositivi in assenza della vigilanza dei docenti, gli stessi devono essere consegnati ai docenti prima di recarsi nelle rispettive camere e saranno riconsegnati al mattino alla riunione del gruppo.
- 7) Non è consentito mettere in carica a scuola il proprio dispositivo. Nelle uscite di più giorni i dispositivi potranno essere caricati negli spazi comuni dell'alloggio o, in caso di indisponibilità, nelle rispettive camere nei momenti in cui gli studenti non sono ivi presenti (per esempio durante la cena), dietro stretto controllo dei docenti, affinché gli studenti non rimangano in nessun caso in camera con gli smartphone in assenza di vigilanza di un docente.
- 8) In caso di violazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti i docenti ordinatamente:
 - a. Alla prima violazione richiamano al rispetto delle disposizioni
 - b. Alla seconda violazione dispongono il divieto assoluto di utilizzo del dispositivo anche per le funzionalità temporaneamente consentite
 - c. Alla terza violazione chiedono di consegnare il dispositivo per trattenerlo fino al termine dell'attività didattica
 - d. In caso di rifiuto della consegna e/o di reiterazione delle violazioni si provvederà ad attivare il procedimento disciplinare di competenza del Consiglio di Classe che prevede la sospensione fino a 15 giorni.